



COMUNE *di*  
TARANTO

## COMUNE DI TARANTO

Direzione Tributi - Gestione Entrate Proprie

---

**Regolamento per la estensione della definizione agevolata delle entrate degli enti locali, così come previsto dal Decreto Crescita, D.L. 34/2019.**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 01.07.2019**

Via Anfiteatro 72 - 74123 TARANTO  
**Direzione Tributi 099/4581592 - Centralino 099/4581111**  
tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it – segreteria.tributi@comune.taranto.i  
Codice fiscale 80008750731 – Codice fatturazione elettronica 6ZR3F8



COMUNE<sup>di</sup>  
TARANTO

## COMUNE DI TARANTO

Direzione Tributi - Gestione Entrate Proprie

Articolo 1. Oggetto del regolamento

Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3. Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4. Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5. Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6. Mancato, insufficiente o tardivo versamento

Articolo 7. Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8. Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 9. Disposizioni conclusive

Articolo 10. Entrata in vigore e pubblicità



COMUNE di  
TARANTO

# COMUNE DI TARANTO

Direzione Tributi - Gestione Entrate Proprie

## Articolo 1— Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, è adottato in attuazione dell'art. 15 "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del Decreto crescita, entrato in vigore il 1<sup>o</sup> maggio 2019.

In particolare viene previsto che: *“Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale”*.

A tal fine la data di notifica da prendersi a riferimento è quella di avvenuta consegna da parte del notificante della raccomandata all'ufficio postale o degli atti ai messi per la loro notificazione.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende:

a) Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie per i tributi ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI e I.C.P. e TOSAP;

b) Direzione Polizia Municipale per le sanzioni amministrative relative alla violazione delle norme del codice della strada.

Per «Concessionario» si intende:

a) Soget S.p.A. per i tributi ICI e TARSU fino all'anno 2009;

b) Dogre S.r.l. per i tributi TOSAP, Imposta di Pubblicità e TARSU/TARI giornaliera.

## Articolo 2 — Oggetto della definizione agevolata

1. Per le Entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dall'anno 2000 al 2017, comprese le ingiunzioni emesse dai Concessionari della riscossione, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);

Via Anfiteatro 72 - 74123 TARANTO

Direzione Tributi 099/4581592 - Centralino 099/4581111

tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it - segreteria.tributi@comune.taranto.it

Codice fiscale 80008750731 - Codice fatturazione elettronica 6ZR3F8



COMUNE di  
TARANTO

## COMUNE DI TARANTO

Direzione Tributi - Gestione Entrate Proprie

- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre).

### Articolo 3 — Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, alla direzione competente per entrata, ovvero al competente concessionario della riscossione, apposita istanza entro il 31 gennaio 2020..
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto. L'importo di ciascuna rata non può essere di ammontare inferiore ad €. 50,00. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite max di dodici rate bimestrali, di cui l'ultima in scadenza non oltre il termine del 30 settembre 2021, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica.
4. Le istanze, debitamente compilate, devono essere presentate direttamente alla direzione competente per entrata o alternativamente possono essere inoltrate a mezzo raccomandata a/r o tramite pec ai seguenti recapiti:
  - **Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie** Via Anfiteatro n. 72 - 74123 TARANTO Pec: tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
  - **Direzione Polizia Municipale** Caserma Francesco Gallo - Via Acton n. 77 - 74121 TARANTO Pec: pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.itLe istanze devono contenere obbligatoriamente una mail al fine di permettere all'Ufficio tributi di rispondere tempestivamente.
5. Per la definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti i tributi propri affidati in gestione a soggetti terzi, quali la tassa sull'occupazione di aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sui rifiuti fino all'anno 2009, la domanda va presentata direttamente al competente Concessionario della riscossione.

**Soget S.p.A.** – Via Solito n. 69 74100 Taranto, Pec:protocollo.sogetspa@pec.it;



COMUNE di  
TARANTO

## COMUNE DI TARANTO

Direzione Tributi - Gestione Entrate Proprie

**Dogre S.r.l.** – Via Umbria n. 61 74121 Taranto, Pec: dogresrl@legalmai.it

Eventuali domande indirizzate al Comune saranno comunque ritenute valide e trasmesse successivamente al competente concessionario.

### **Articolo 4 — Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune o il concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Con la stessa saranno comunicate l'ammontare complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate, le modalità di pagamento e la scadenza delle stesse. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel "Regolamento per la disciplina delle entrate" approvato con deliberazione di C.C. n. 10/1999 e ss.imm.ii..  
La comunicazione dell'esito sarà inviata esclusivamente a mezzo della mail comunicata nella istanza di adesione. L'istante è obbligato a verificare la mail comunicata pena la decadenza dell'agevolazione.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

### **Articolo 5 — Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione concessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 30 giugno 2019.

### **Articolo 6 — Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni, interessi e spese.



COMUNE di  
TARANTO

## COMUNE DI TARANTO

Direzione Tributi - Gestione Entrate Proprie

### **Articolo 7 — Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

### **Articolo 8 — Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il Concessionario della riscossione relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

### **Articolo 9 — Disposizioni conclusive**

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

### **Articolo 10 — Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune.